



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 365 Del - 7 OTT. 2013 Atti 29/2011

Oggetto: convenzione con CAPAC - Politecnico del Commercio e del Turismo - per lo svolgimento di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/05, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- che, con D.G.R. n°3153 del 20/3/2012, Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;

vista la richiesta di convenzionamento pervenuta a mezzo mail in data 12 settembre 2013 CAPAC - Politecnico del Commercio e del Turismo, con sede in Milano, viale Murillo n. 17, per l'instaurazione di un rapporto convenzionale finalizzato allo svolgimento di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, già in passato positivamente sperimentati con l'inserimento di allievi presso le cucine dell'azienda ospedaliera;

verificato che CAPAC - Politecnico del Commercio è fondazione riconosciuta con D.P.R. 9 maggio 1961 n. 1133 e dispone delle autorizzazioni di legge e dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per lo svolgimento di tutte le attività di prima formazione o DDF, Formazione Superiore, Formazione Continua, Orientamento e Accompagnamento al lavoro;

visto e valutato il testo di convenzione tra le parti, dal quale risulta - tra l'altro:

- che CAPAC provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti del percorso in alternanza scuola-lavoro, per le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, contro gli infortuni sul lavoro



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 365	Del- 7 OTT. 2013	Atti 29/2011
----------------------	------------------	--------------

presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;

- che gli stages in alternanza scuola-lavoro di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

considerato che l'Azienda può legittimamente ospitare gli studenti individuati da CAPAC Politecnico del Commercio, nel rispetto del numero limite prescritto dalla legge, indicando sin d'ora quale tutor aziendale la dott.ssa Annalisa Ambrosetti;

richiamata la procedura interna aziendale n. 19 avente ad oggetto "modalità e requisiti per l'inserimento di lavoratori, studenti, frequentatori volontari, borsisti, ecc.", per ogni aspetto organizzativo-gestionale connesso alla presenza degli studenti CAPAC presso l'Ente, in attuazione alle disposizioni di legge;

atteso, pertanto, di approvare il rinnovo della convenzione con CAPAC Politecnico del Commercio per lo svolgimento di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini per gli studenti dei corsi di aiuto cuoco, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di approvare e sottoscrivere la convenzione con CAPAC Politecnico del Commercio per lo svolgimento di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro presso le strutture dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini per gli studenti dei corsi di aiuto cuoco, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che la presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Istituto;
- 4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009 né a comunicazione



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	365	Del - 7 OTT. 2013	Atti 29/2011
------------------	-----	-------------------	--------------

informativa, come indicato nella nota 7 giugno 2001, prot. n. H1.2001.0039206 del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia;

- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Renato Malaguti) DIRETTORE SANITARIO (dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 365	Del - 7 OTT, 2013	Atti 29/2011
----------------------	-------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 7 OTT, 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 8 (otto) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte integrante.



C.A.P.A.C.

Politecnico del Commercio e del Turismo
Fondazione con sede legale in Viale Murillo 17 – 20149 Milano



Accreditamento n° 125089/2008
Sistema di qualità certificato a norma UNI EN 9001:2008 (EA37 e EA38F)
Bilancio certificato da H.L.B. Ria & Partners Spa
Codice etico D. Lgs 231/2001

Prot. n. 1839/13

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI)

TRA

CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO– di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in *Milano V.le Murillo 17 – 20149*, codice fiscale 00947150157
rappresentato dal sig. STEFANO VINCENZO SALINA
nato a NOVARA il 30/04/1957;

E

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in *Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122*
codice fiscale 80064670153
rappresentata dott. AMEDEO SALVATORE TROPIANO
nato a SIRACUSA il 31/08/1945

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione del 20/3/2012 n°3153 ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati “indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Il promotore”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate nei paragrafi “Tirocini curriculari” e “Tirocini extracurriculari”;
- svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, con sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lombardia, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al paragrafo “L’ospitante”;
- svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuati per i tirocini curriculari, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell’offerta formativa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. L’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI, su proposta di CAPAC



Centralino: 02.40305.300
Cod. Fisc./P.IVA 00947150157
www.capac.it – segreteria.direzione@capac.it

POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO, si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di Piazza Cardinal Ferrari 1, soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati “tirocinanti”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art.8.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale è designato dall’azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
4. in relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE



1. come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.
2. Le parti concordano altresì che:
 - a) Al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio;
 - b) non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da **CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO**.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO**.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

ARTICOLO 6 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.



ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i previa comunicazione tra le parti e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

- 7 OTT. 2013

Milano,

CAPAC POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Stefano Vincenzo Salina

.....

A.O. ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

dott. Amedeo Salvatore Tropiano

.....



www.AlboPretorionline.it 0717013